

Oggetto: Prosecuzione congedo straordinario dipendente F.M. - matricola 1935

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane

- PREMESSO** che la Sig.ra F.M., matricola 1935, con determinazione del Servizio Risorse Umane n. 1135 del 29/07/2011 è stata autorizzata ad usufruire di un periodo di congedo straordinario, ai sensi dell'art.42 D.lgs n.151/2001, per poter assistere la propria figlia M.V., già riconosciuta in situazione di grave handicap, con decorrenza dal 1 agosto 2011 al 30 agosto 2011;
- ACCERTATO** che con determinazione del Servizio Risorse Umane n. 1604 del 30 agosto 2011 è stata autorizzata la prosecuzione dello stesso congedo fino alla data del 30 settembre 2011;
- CONSIDERATO** che la dipendente in data 27 settembre 2011, con nota prot. 28291/2011, ha presentato istanza di ulteriore prosecuzione del periodo di assenza per congedo straordinario, fino alla data del 31/10/2011;
- ACCERTATO** che la concessione dell'ulteriore periodo di congedo richiesto dalla dipendente rientrerebbe in ogni caso nel limite dei due anni previsto dalla normativa in menzione;
- RILEVATO** che sussistono in capo alla richiedente i presupposti per l'autorizzazione alla prosecuzione del congedo straordinario richiesto;
- RITENUTO** di dover autorizzare la prosecuzione del congedo straordinario, ai sensi dell'art.42 D.lgs n.151/2001, in quanto sussistono i presupposti per la concessione del medesimo;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1090 del 29/06/2006, integrata dalla Delibera del Commissario n. 1 del 12 gennaio 2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

- Di concedere alla dipendente F.M., matricola 1935, un ulteriore periodo di congedo straordinario, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 2 della legge 53 dell'8 marzo 2000 e dell'art.42, comma 5, del Decreto legislativo n.151 del 26 marzo 2001, per assistere la propria figlia, M.V., con decorrenza dal 1 ottobre 2011 fino al 31 ottobre 2011;
- Di dare atto che durante tale periodo la stessa dipendente ha diritto al trattamento economico e previdenziale, come previsto dall'art. 42 del D.L.gs. n. 151 del 26 marzo 2001;
- Di precisare altresì che tale periodo non è utile ai fini della indennità di premio servizio, delle ferie e della tredicesima mensilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR.SSA MARIA FANFI PITTAU

Il Responsabile P.O. Settore Giuridico Dr.ssa Olla Sandra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 30 Settembre e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale 30 Settembre 2011 con prot. n. 4954

